

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DELIBERAZIONE N. 32

OGGETTO: Differimento del termine di scadenza dei contratti relativi agli incarichi conferiti ai professionisti medici ai sensi delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione n. 92 del 9 ottobre 2024 e n. 99 del 5 giugno 2025. Selezione pubblica per il reperimento a livello regionale di medici, cui conferire incarichi individuali con contratto di lavoro autonomo per lo svolgimento di prestazioni libero professionali finalizzate all'espletamento delle attività medico legali dell'Inps nelle sedi oggetto della sperimentazione ex art. 33 del D. Lgs. n. 62/2024, ai sensi dell'art. 7, comma 1, del D. L. n. 19/2026: adozione schema di avviso di selezione e schema di contratto

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Seduta dell'11 marzo 2026

Visto il D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639;

Vista la Legge 9 marzo 1989, n. 88;

Visto il Decreto Legislativo 30 giugno 1994, n. 479;

Visto il D.P.R. 24 settembre 1997, n. 366;

Visto il D.P.R. del 9 febbraio 2024 di nomina del Presidente dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto il D.P.C.M. del 13 marzo 2024 di nomina del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto il D.M. del 29 aprile 2024 di nomina del Direttore generale dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Il Segretario

1

Il Presidente

Visto il Regolamento di Organizzazione dell'Istituto, adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 6 maggio 2020, da ultimo modificato con determinazione commissariale n. 49 del 14 settembre 2023;

Visto l'Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell'INPS, adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 137 del 7 settembre 2022, da ultimo modificato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 182 del 12 novembre 2025;

Visto il decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, che ha riformato la procedura di accertamento sanitario, prevedendo un procedimento unitario, denominato "valutazione di base", volto al riconoscimento della condizione di disabilità, come definita dall'articolo 2, comma 1, lettera a), del medesimo decreto, comprensivo di ogni accertamento dell'invalidità civile previsto dalla normativa vigente;

Visto l'art. 9, comma 1, del predetto D. Lgs. n. 62/2024, come modificato dall'art. 19-quater, comma 2, lettera a), del Decreto-Legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 febbraio 2025, n. 15, che ha affidato la gestione del suddetto procedimento per la valutazione di base, in via esclusiva, all'INPS a decorrere dal 1° gennaio 2027;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106, che ha individuato le Province di Brescia, Catanzaro, Firenze, Forlì-Cesena, Frosinone, Perugia, Salerno, Sassari e Trieste quali territori in cui avviare, dal 1° gennaio 2025, le attività di sperimentazione disciplinate ai commi 1 e 2 dell'art. 33 del citato D. Lgs. n. 62/2024;

Visto l'art. 19-quater del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 febbraio 2025, n. 15, che, al comma 1, ha esteso la sperimentazione, a decorrere dal 30 settembre 2025, alle province di Alessandria, Genova, Isernia, Lecce, Macerata, Matera, Palermo, Teramo, Vicenza, Provincia autonoma di Trento e Aosta, e, al comma 2, lett. c), ha ampliato la durata della sperimentazione a ventiquattro mesi, fissandone la scadenza al 31 dicembre 2026;

Visto l'art. 7, comma 1, del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, che individua le province di Chieti, Potenza, Cosenza, Crotone, Reggio Calabria, Vibo Valentia, Caserta, Bologna, Rimini, Piacenza, Ravenna, Pordenone, Udine, Roma, La Spezia, Savona, Bergamo, Como, Milano, Mantova, Pavia, Sondrio, Ancona, Ascoli Piceno, Campobasso, Asti, Cuneo, Torino, Brindisi, Cagliari, Caltanissetta, Catania, Messina, Arezzo, Massa Carrara, Bolzano, Terni, Treviso, Venezia

e Verona, quali territori a cui estendere la sperimentazione della riforma di disabilità, a decorrere dal 1° marzo 2026;

Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 79 del 25 settembre 2024, con la quale è stato indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 1069 professionisti medici di prima fascia funzionale nei ruoli del personale dell'INPS, ai sensi dell'art. 9, comma 6, del D. Lgs. n. 62/2024;

Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 265 del 30 dicembre 2025, con cui sono state approvate le graduatorie di merito finali del concorso a 1069 medici e dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati nelle graduatorie di merito finali dei medici specializzati, disponendone l'immissione in ruolo;

Preso atto che, in base alle suindicate graduatorie, il numero dei medici specializzati dichiarati vincitori risulta inferiore al numero dei posti messi a concorso, in quanto pari a complessivi 636 posti su complessivi 1069 disponibili;

Tenuto conto che delle 636 unità potenziali, solo n. 237 medici, in data 2 marzo 2026, sono stati immessi in servizio, mentre n. 241 hanno chiesto, per motivazioni legate essenzialmente al rispetto del preavviso per dimissione dalle amministrazioni di provenienza, il differimento della presa di servizio e n. 158 risultano invece rinunciatari;

Considerato che, in ragione della mancata copertura di tutti i posti messi a concorso, si procederà, ai sensi dell'art. 10 del bando di concorso, allo scorrimento delle graduatorie dei medici specializzati;

Tenuto conto che l'iter di definizione della procedura di reclutamento dei 1069 professionisti medici prevede, ai sensi del medesimo art. 10, la possibilità, in caso di esaurimento delle graduatorie di merito finali dei medici specialisti, di procedere all'assunzione dei medici specializzandi, qualora questi, utilmente collocati nella relativa graduatoria di merito finale, risultino, alla data di assunzione, in possesso della specializzazione richiesta;

Visto l'Accordo Collettivo Nazionale (ACN) tra l'INPS e le Organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative in ambito nazionale, per il conferimento di incarichi professionali a medici, finalizzati ad assicurare il presidio delle funzioni relative all'invalidità civile e delle attività medico-legali in materia previdenziale e assistenziale affidate all'INPS, di cui alla

deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 157 del 28 settembre 2022, sottoscritto definitivamente in data 11 ottobre 2022;

Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 92 del 9 ottobre 2024, con la quale l'Istituto, nelle more dell'espletamento della richiamata procedura concorsuale e della pubblicazione di un nuovo avviso di selezione ai sensi dell'ACN, ha adottato, tra l'altro, lo schema di avviso di selezione e il relativo schema di contratto finalizzati a reperire, nei limiti del contingente previsto dal medesimo ACN, professionisti medici da destinare al presidio delle funzioni dell'invalidità civile e delle attività medico legali previdenziali e assistenziali, secondo requisiti atti a garantire la continuità e la regolarità dell'azione amministrativa nei territori maggiormente interessati dalla mancata copertura di unità di personale medico;

Visto l'articolo 1, comma 231, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, ai sensi del quale l'Istituto, nelle more del completamento delle procedure di reclutamento di cui all'art. 9, comma 6, del D. Lgs. n. 62/2024, è stato autorizzato a conferire, nei territori interessati dalla sperimentazione prevista dall'art. 33 del medesimo decreto, incarichi per prestazioni professionali, a medici e figure professionali appartenenti alle aree psicologiche e sociali, nel limite di spesa di 16 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026;

Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 99 del 5 giugno 2025, con la quale sono stati adottati gli schemi di avviso di selezione e di contratto, per il reperimento, ai sensi del predetto art. 1, comma 231, della legge n. 207/2024, di medici da destinare alle sedi individuate, ai fini della sperimentazione, dal citato art. 19-quater, comma 1, del D. L. n. 202/2024;

Tenuto conto che i contratti stipulati ai sensi della suddetta deliberazione n. 99/2025, prevedono che gli incarichi conferiti abbiano una durata fino alla data di immissione in servizio del personale medico assunto mediante la suddetta procedura concorsuale, e, ove il predetto evento non intervenga in data anteriore, sino al 31 marzo 2026;

Vista, altresì, la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 191 del 26 novembre 2025, con la quale il termine di scadenza dei contratti stipulati ai sensi della citata deliberazione n. 92/2024, originariamente fissato al 31 dicembre 2025, è stato differito al 31 marzo 2026;

Atteso che i suindicati contratti riguardano sia territori interessati dalle attività di sperimentazione della riforma della disabilità, sia territori non interessati nonché, nell'ambito di questi ultimi, anche territori in cui sono vigenti le convenzioni in virtù delle quali le Regioni hanno affidato all'INPS, ai sensi dell'art. 18, comma 22, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito,

con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le funzioni relative all'accertamento dei requisiti sanitari;

Tenuto conto che, in ragione di quanto sopra rappresentato, non può ritenersi perfezionato l'iter di immissione in servizio dei medici di cui alla procedura concorsuale prevista dall'art. 9, comma 6, del D. Lgs. n. 62/2024;

Rilevata, pertanto, la necessità, nelle more della definizione dell'iter di reclutamento, di differire al 30 settembre 2026 il termine di scadenza dei contratti stipulati ai sensi delle citate deliberazioni del Consiglio di amministrazione n. 92/2024 e n. 99/2025, al fine di garantire la continuità e regolarità dell'attività di accertamento medico legale Inps;

Preso atto che, sulla base degli esiti del concorso, in particolare, per le regioni Piemonte, Lombardia, Marche, Veneto, Liguria e per la Direzione di Coordinamento Metropolitano di Milano, il contingente dei posti ad esse riservate risulta coperto solo in minima parte;

Tenuto conto che si tratta di territori fortemente interessati dalla terza fase di sperimentazione con ricadute operative sulla quasi totalità delle province di relativa competenza;

Rilevata, pertanto, la necessità di procedere al reperimento di ulteriori professionisti medici ai sensi dell'art. 1, comma 231, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, secondo requisiti atti a garantire, nei suindicati territori, la continuità e la regolarità dell'azione amministrativa;

Preso atto che gli oneri finanziari per il differimento della scadenza dei contratti relativi agli incarichi conferiti ai sensi delle deliberazioni n. 92/2024 e n. 99/2025 per le province interessate dalla prima e dalla seconda fase di sperimentazione trovano copertura nelle risorse previste dal bilancio 2026 sul capitolo 8U1210028 "*Compensi ai componenti esterni delle commissioni mediche per l'accertamento dell'invalidità civile, delle situazioni di handicap e di disabilità*", voce 03 "*Compensi ai componenti esterni delle Commissioni per accertamenti sanitari ex art. 20 della legge n. 102/2009*", per l'esercizio 2026, ai sensi dell'art. 1, comma 231, della Legge n. 207/2024 e che gli stessi sono quantificati in € 2.714.250,00;

Preso atto che gli oneri finanziari per il differimento della scadenza dei contratti relativi agli incarichi conferiti ai sensi della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 92/2024 per le province non interessate dalle attività di sperimentazioni, quantificati in € 1.405.250,00, trovano copertura nelle risorse previste dal bilancio 2026 sul capitolo 8U1210028 "*Compensi ai componenti esterni delle commissioni mediche per l'accertamento dell'invalidità civile, delle situazioni di handicap e di disabilità*";

Preso atto che gli oneri finanziari per il differimento della scadenza dei contratti relativi agli incarichi conferiti ai sensi della deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 92/2024 per le province in cui sono vigenti le convenzioni CIC, trovano copertura nelle risorse previste dal bilancio 2026 sul capitolo 8U1210018 *"Compensi ai componenti esterni delle commissioni mediche per l'accertamento dell'invalidità civile, delle situazioni di handicap e di disabilità per l'espletamento delle attività in convenzione con le regioni ai sensi dell'art. 18, comma 22, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111"*, nei limiti della spesa finanziata sulla base delle convenzioni attualmente attive e che gli stessi sono quantificati in € 2.849.000,00;

Preso atto che gli oneri finanziari per il reperimento di medici, pari a n. 141 unità, nei suindicati territori interessati dalla terza fase di sperimentazione, quantificati in € 2.714.250,00, trovano copertura nelle disponibilità residue sul capitolo di bilancio 8U1210028 *"Compensi ai componenti esterni delle commissioni mediche per l'accertamento dell'invalidità civile, delle situazioni di handicap e di disabilità"*, voce 03, di cui all'art. 1, comma 231, della Legge 30 dicembre 2024 n. 207;

Vista la relazione della Direzione Generale;

Su proposta del Direttore generale;

DELIBERA

per le ragioni e nei termini indicati in premessa, di:

- differire al 30 settembre 2026 il termine di scadenza dei contratti in essere relativi agli incarichi conferiti a professionisti medici ai sensi delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione n. 92 del 9 ottobre 2024 e n. 99 del 5 giugno 2025;
- di adottare lo schema di avviso di selezione per il reperimento a livello regionale di medici, cui conferire incarichi individuali con contratto di lavoro autonomo per lo svolgimento di prestazioni libero professionali finalizzate all'espletamento delle attività medico legali dell'INPS presso le sedi oggetto della sperimentazione ex art. 33 del D. Lgs. n. 62/2024, ai sensi dell'art. 7, comma 1, del D. L. n. 19/2026, che, allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante (Allegato 1);

- di adottare lo schema di contratto con il quale saranno affidati gli incarichi ai medici selezionati, che, allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante (Allegato 2).

IL SEGRETARIO

Gaetano Corsini

IL PRESIDENTE

Gabriele Fava

SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO PER IL REPERIMENTO DI MEDICI A CUI CONFERIRE INCARICHI INDIVIDUALI CON CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO PER LO SVOLGIMENTO DI PRESTAZIONI LIBERO PROFESSIONALI FINALIZZATE ALL'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITÀ MEDICO - LEGALI DELL'INPS PRESSO LE STRUTTURE DELLA DIREZIONE REGIONALE/DI COORDINAMENTO METROPOLITANO DI _____, AI SENSI DELL'ART. 7, COMMA 1, DEL DL N. 19/2026

Per garantire gli adempimenti previsti per la sperimentazione della riforma della disabilità, di cui all'art. 33 del d. lgs. 62/2024, ai sensi dell'art. 7 del D.L. n. 19/2026, la Direzione regionale/di Coordinamento metropolitano _____ necessita di n. ___ medici, per integrare l'organico delle nuove Unità di valutazione di base presso la UOC/UOS territoriale Inps di , ai quali conferire incarichi professionali aventi ad oggetto accertamenti medico-legali, inclusa la partecipazione, in rappresentanza dell'Istituto, ad operazioni peritali nell'ambito dell'accertamento tecnico preventivo di cui all'art. 445 bis del c.p.c.

Si invitano, pertanto, gli interessati ad inviare, entro il _____, la propria candidatura corredata di curriculum vitae aggiornato e documento di riconoscimento, esclusivamente a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) alla Direzione regionale/di Coordinamento metropolitano, al seguente indirizzo di posta elettronica: _____.

Nella domanda i candidati dovranno dichiarare, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000:

- di avere conseguito la laurea in medicina, in data _____, presso l'Università di _____;
- di avere conseguito la specializzazione in _____ in data _____, presso l'Università di _____;
- di essere iscritto all'albo dei medici della provincia di _____ al n. _____;
- di non trovarsi in alcuna delle seguenti condizioni di incompatibilità allo svolgimento dell'incarico in parola:
 - età anagrafica pari o superiore a 78 anni;
 - sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso qualsiasi ente pubblico o privato;
 - esercizio dell'attività di medico di medicina generale, ovvero medico pediatra, convenzionato con il SSN presso la provincia ove è conferito l'incarico. In caso di territorio ove siano presenti nella medesima provincia due o più Unità Operative medico legali, ovvero strutture operative decentrate medico legali, l'incompatibilità è limitata alle Unità Operative medico legali/ strutture operative decentrate medico legali che hanno competenza relativamente al territorio di riferimento della ASL di appartenenza del medico;
 - esercizio dell'attività di medico specialista ambulatoriale convenzionato con il SSN presso la provincia ove è conferito l'incarico;
 - collaborazioni in corso con studi legali in materia previdenziale e assistenziale e in ogni caso attività in procedimenti che configurino conflitto di interessi, anche potenziale, con l'INPS;
 - titolarità o compartecipazioni in quote di imprese, qualora le stesse possano configurare conflitto di interesse, anche potenziale, con l'INPS;

- pregressi rapporti con l'Istituto conclusi con note negative in relazione a comportamenti professionali inappropriati, che ne hanno impedito il rinnovo contrattuale;
- svolgimento di attività sanitaria, in qualità di proprietario, socio o azionista di maggioranza, gestore, amministratore, direttore, responsabile di strutture, aziende, qualora ciò sia incompatibile con l'oggetto dell'incarico;
- svolgimento di analoga attività presso Commissioni mediche in ambito assistenziale, presso la provincia ove è conferito l'incarico;
- esercizio dell'attività di medico fiscale;
- espletamento di compiti politici o amministrativi presso organi o enti territoriali e/o nazionali, cariche pubbliche elettive, incarichi governativi, mandato parlamentare;
- attività di collaborazione, a qualsiasi titolo, con CAF e Patronati;
- essere imputati in procedimenti penali nei quali l'INPS figura quale parte offesa, ovvero destinatari di condanne penali, con provvedimento passato in giudicato, per i reati per i quali è prevista l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, ovvero l'estinzione, comunque denominata, del rapporto di lavoro.

Il candidato dovrà dichiarare, altresì, di non trovarsi in una qualsiasi posizione non compatibile per specifiche norme di legge, regolamentari o di contratto di lavoro.

In ogni caso, alla data della sottoscrizione del contratto, il candidato è tenuto a cessare qualsiasi attività eventualmente incompatibile con il conferimento dell'incarico.

Ai fini della valutazione di condizioni di precedenza per il conferimento dell'incarico, i candidati potranno dichiarare:

1. di essere in possesso di ulteriore specializzazione o altri titoli di studio universitari;
2. di aver già svolto attività di medicina legale assistenziale e/o previdenziale presso l'Istituto ovvero presso altra Pubblica Amministrazione.

A parità di condizione di precedenza, l'incarico verrà conferito al candidato con una maggiore anzianità di servizio nelle funzioni indicate al punto 2 ovvero, in subordine, al candidato con la minore età anagrafica.

Si precisa che la partecipazione al presente Avviso pubblico di reclutamento non fa sorgere alcun obbligo di assegnazione di incarico da parte dell'INPS.

Il conferimento dell'incarico al medico da parte dell'Istituto non instaura alcun rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze dell'INPS, bensì un rapporto di natura esclusivamente libero-professionale, con piena autonomia professionale al di fuori di qualsiasi vincolo gerarchico.

L'incarico ha durata dalla data della sottoscrizione e sino al 30 settembre 2026.

L'impegno orario settimanale dell'incarico, da definirsi in sede di sottoscrizione del contratto, potrà essere modulabile da un minimo di 15 ore a un massimo di 25 ore.

Per tutta la durata dell'incarico è fatto divieto al medico di eseguire consulenze tecniche di parte, sia con riferimento ad incarichi in corso di espletamento all'atto della sottoscrizione del contratto che con riferimento ad incarichi da conferirsi, per conto e nell'interesse di privati, che comunque abbiano attinenza con l'attività dell'Inps, ovvero consulenze tecniche d'ufficio nei procedimenti giudiziari nei quali l'INPS figura quale parte in causa.

Luogo, data

Il Direttore regionale/di Coordinamento metropolitano

SCHEMA DI CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO PER LO SVOLGIMENTO DI PRESTAZIONI LIBERO PROFESSIONALI TRA IL MEDICO E L'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE PER L'ESPLETAMENTO DI ADEMPIMENTI MEDICO-LEGALI AI FINI DELLA SPERIMENTAZIONE DI CUI ALL'ART. 33 DEL D. LGS. 62/2024

L'anno ____ il giorno ____ del mese di _____, in _____

TRA

L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, C.F. 80078750587, in prosieguo denominato più semplicemente INPS, nella persona del Direttore regionale/di Coordinamento metropolitano, sede di _____, dott./dott.ssa _____ nato/a a _____ il _____ e domiciliato in _____ via _____

E

Il dott./dott.ssa _____, nato/a a _____ medico chirurgo, in prosieguo denominato "medico esterno", codice fiscale _____

SI CONVIENE E SI STIPULA:

Art. 1

Oggetto del contratto

Il presente contratto disciplina l'affidamento da parte dell'INPS - Direttore regionale _____/di Coordinamento metropolitano _____ – al/alla dott./dott.ssa _____ di incarichi professionali aventi ad oggetto accertamenti medico-legali, inclusa la partecipazione, in rappresentanza dell'Istituto, ad operazioni peritali nell'ambito dell'accertamento tecnico preventivo di cui all'art. 445 bis del codice di procedura civile.

L'incarico è conferito per un impegno orario di _____ ore settimanali [indicare da un minimo di 15 ore a un massimo di 25 ore].

Art. 2

Obblighi, condizioni e incompatibilità

Il medico convenzionato esterno si obbliga a prestare la propria opera professionale presso le Unità di Valutazione di base INPS della UOC/UOS territoriale di _____.

L'attività svolta dal medico in attuazione del presente contratto costituisce prestazione d'opera professionale di natura autonoma e in nessun caso potrà configurarsi come rapporto di lavoro svolto alle dipendenze dell'Inps.

L'incarico verrà espletato nel rispetto delle metodologie e della programmazione delle attività concordate con i Coordinamenti medico-legali di riferimento, comunque senza dipendenza gerarchica ovvero subordinazione ed in piena autonomia professionale, pur nel rispetto degli interessi dell'INPS e garantendo, altresì, l'aderenza alle linee guida valutative degli stati invalidanti.

Gli incarichi oggetto del presente contratto non possono essere conferiti a soggetti che si trovino nelle seguenti condizioni:

- età anagrafica pari o superiore a 78 anni;
- sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso qualsiasi ente pubblico o privato;
- esercizio dell'attività di medico di medicina generale, ovvero medico pediatra, convenzionato con il SSN presso la provincia ove è conferito l'incarico. In caso di territorio ove siano presenti nella medesima provincia due o più Unità Operative medico legali ovvero strutture operative decentrate medico legali, l'incompatibilità è limitata alle Unità Operative medico legali/ strutture operative decentrate medico legali che hanno competenza relativamente al territorio di riferimento della ASL di appartenenza del medico;
- esercizio dell'attività di medico specialista ambulatoriale convenzionato con il SSN presso la provincia ove è conferito l'incarico;
- abbia in corso collaborazioni con studi legali in materia previdenziale e assistenziale e in ogni caso svolga attività in procedimenti che configurino conflitto di interessi, anche potenziale, con l'INPS;
- sia titolare o abbia partecipazioni delle quote di imprese, qualora le stesse possano configurare conflitto di interesse, anche potenziale, con l'INPS;
- abbia avuto pregressi rapporti con l'Istituto conclusi con note negative in relazione a comportamenti professionali inappropriati, che ne hanno impedito il rinnovo contrattuale;
- sia, nell'ambito di svolgimento di attività sanitaria, proprietario, socio o azionista di maggioranza, gestore, amministratore, direttore, responsabile di strutture, aziende;
- svolga di analoga attività presso Commissioni mediche in ambito assistenziale presso la provincia ove è conferito l'incarico.

L'attribuzione dell'incarico è incompatibile con lo svolgimento dell'attività di medico fiscale.

È fatto divieto al medico contraente del presente contratto di eseguire consulenze tecniche di parte, sia con riferimento ad incarichi in corso di espletamento all'atto della sottoscrizione del contratto che con riferimento ad incarichi da conferirsi, per conto e nell'interesse di privati, attinenti all'attività dell'INPS ovvero consulenze tecniche d'ufficio nei procedimenti giudiziari nei quali l'INPS figura quale parte in causa.

L'incarico in oggetto è incompatibile con l'espletamento di compiti politici o amministrativi presso organi o enti territoriali e/o nazionali, cariche pubbliche elettive, incarichi governativi, mandato parlamentare.

La candidatura ai predetti incarichi comporta l'immediata sospensione dell'esecuzione del contratto stipulato. L'eventuale successiva assunzione degli stessi comporta la risoluzione del contratto stipulato.

L'incarico non può essere conferito a medici esterni che svolgano attività di collaborazione, a qualsiasi titolo, con CAF e Patronati.

L'incarico non può inoltre essere conferito a coloro che siano imputati in procedimenti penali nei quali l'INPS figura quale parte offesa, ovvero che siano stati destinatari di condanne penali, con provvedimento passato in giudicato, per i reati per i quali è prevista l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, ovvero l'estinzione, comunque denominata, del rapporto di lavoro.

Il medico esterno si impegna ad utilizzare tutte le applicazioni informatiche connesse allo svolgimento delle attività di cui al presente contratto, che l'INPS metterà a disposizione, pena la risoluzione del contratto.

In particolare, il medico esterno si impegna ad effettuare la composizione, l'acquisizione e la trasmissione dei verbali e di ogni altro documento conseguente alle attività di cui all'art. 1 del presente contratto secondo le modalità e le specifiche che saranno definite dall'INPS.

Art. 3 Emolumenti

Per l'espletamento dell'attività professionale svolta, al medico esterno è corrisposto un compenso di € 35,00 (trentacinque/00) per un minimo di __ ore settimanali [riportare il numero di ore indicato all'Art. 1], calcolato su base oraria impiegata per

lo svolgimento dell'incarico affidato, coerentemente alla programmazione delle attività concordata con i Coordinamenti medico-legali di riferimento. Tale corrispettivo è da intendersi al netto dell'IVA.

Il pagamento degli emolumenti avverrà, mediante accredito sul conto corrente bancario intestato al medico esterno, al netto delle ritenute di legge e dietro presentazione di regolare fattura, accompagnata da un documento sintetico inerente all'impegno sostenuto nel mese e controfirmato dal Coordinatore generale medico-legale, dal Coordinatore regionale medico-legale o dal Responsabile medico-legale di riferimento.

Limitatamente alle sole visite domiciliari volte ad accertare gli stati invalidanti nei casi di comprovata condizione di intrasportabilità, accertata dai medici dell'Istituto, è previsto un rimborso del costo di 1/5 di litro del prezzo medio di benzina verde o diesel per i chilometri percorsi nel tragitto fra l'UOC/UOS di e le sedi di visita, accorpate per zone viciniori. Nel caso in cui l'accertamento medico-legale richieda la presenza di più professionisti, il rimborso spetterà ad uno solo di essi.

Art. 4

Durata dell'incarico

L'incarico professionale oggetto del presente contratto ha durata dalla data della sottoscrizione e sino al 30 settembre 2026.

Art. 5

Cause di risoluzione

Il raggiungimento dell'età anagrafica di 78 anni è causa di risoluzione del contratto. Il presente contratto è risolto in caso di mancata osservanza degli obiettivi definiti dal Coordinamento generale medico-legale in sede di pianificazione delle attività ovvero in caso di accertata incompatibilità di cui all'art. 2, di conflitto o di danno e in caso di mancato espletamento nell'arco del mese degli incarichi affidati dal Responsabile della struttura di riferimento in base alla programmazione delle attività di cui ai precedenti artt. 2 e 3.

È, altresì, risolto in caso di mancata presentazione, entro e non oltre il termine di 10 giorni dalla sottoscrizione del contratto, della documentazione necessaria ad ottemperare agli obblighi di comunicazione previsti dagli artt.15 del D.lgs. n.33/2013 e 53, comma 14 del D.lgs. n. 165/2001.

L'insorgenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, ai sensi della normativa vigente, con l'INPS determina l'immediata risoluzione del contratto.

Il medico esterno è tenuto a comunicare, con PEC, l'eventuale recesso dal contratto al Direttore della Sede INPS di competenza e al Responsabile del Centro Medico Legale INPS presso cui espleta la propria attività, con un preavviso di almeno 30 giorni. Il presente contratto potrà essere oggetto di risoluzione anticipata, rispetto alla scadenza prevista, nel caso della rimodulazione dei fabbisogni regionali/di direzione di Coordinamento metropolitano e della conseguente riduzione delle posizioni utili contrattualizzabili.

Il presente contratto potrà, altresì, essere oggetto di risoluzione anticipata nel caso di completamento delle procedure d'immissione in servizio del personale medico assunto a seguito delle disposizioni di cui all'art.9, comma 6, del D.lgs. n. 62/2024.

Nei casi di risoluzione anticipata del rapporto, al medico esterno non spetterà alcuna indennità o compenso a qualsiasi titolo, ancorché risarcitorio, fatti salvi gli emolumenti dovuti per le prestazioni già rese.

Art. 6 **Dichiarazione di responsabilità**

Il medico esterno, sotto la propria responsabilità, dichiara:

- di essere iscritto all'albo dell'ordine dei medici della provincia di al n.;
- di accettare gli obblighi e le condizioni di cui agli artt. 2 e 5;
- di non trovarsi in qualsiasi posizione non compatibile per specifiche norme di legge, regolamentari o contratto di lavoro;
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'articolo 2 del presente contratto;
- di prendere atto della facoltà dell'Amministrazione di procedere a risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal codice di comportamento di cui al D.P.R. n. 62/2013. A tal fine il medico dichiara di aver ricevuto copia del predetto Decreto;
- di impegnarsi all'osservanza delle norme del vigente "*Codice di comportamento dei dipendenti dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale*" e del vigente "*Codice di condotta*", adottati dall'Istituto. A tal fine il medico dichiara di aver ricevuto copia dei predetti Codici.

Con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara, altresì, di prendere atto che la violazione derivante dagli obblighi previsti dai regolamenti predetti è causa di risoluzione del contratto e decadenza del rapporto con l'Istituto.

Art. 7

Obblighi in materia di protezione dei dati personali

Il medico esterno si obbliga, nell'espletamento dell'incarico, alla corretta e scrupolosa osservanza delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, recante la disciplina sul trattamento dei dati personali, al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 e ai successivi provvedimenti attuativi dello stesso, impegnandosi inoltre a non divulgare, comunicare o cedere a terzi estranei le informazioni di cui dovesse venire in possesso. L'INPS, in qualità di Titolare del trattamento, provvederà a nominare il dott. _____ persona autorizzata ai sensi dell'art. 4 n. 10 GDPR (General Data Protection Regulation) e a fornire al riguardo dettagliate istruzioni in merito alle operazioni dallo stesso eseguibili.

Art. 8

Norma finale

Il presente contratto potrà essere oggetto di eventuali modifiche in caso di sopravvenienza di normative, di rango legislativo o regolamentari, difformi.

Il Direttore Regionale/di Coordinamento Metropolitano

Il medico esterno